



## Guida Informativa

# ACQUISTO “ALTRI BONUS FISCALI”

(decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (d.l. “Rilancio”), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss. mm.)

La seguente Guida Informativa si rivolge ai clienti della Banca Popolare di Sondrio identificati come soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, e ha lo scopo di illustrare i vantaggi introdotti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (d.l. “Aiuti”), intervenuto sul decreto-legge “Rilancio” che regola la cessione dei crediti fiscali. In particolare, Banca Popolare di Sondrio mette a disposizione dei propri clienti i crediti d'imposta detenuti in portafoglio. I clienti interessati hanno la facoltà di acquistare tali crediti per il loro utilizzo in compensazione.

### INFORMAZIONI GENERALI

#### Che cosa sono gli “altri bonus fiscali”?

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (d.l. “Rilancio”), all'art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto, in luogo delle detrazioni fiscali” ha esteso la possibilità di optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti relativi a uno dei seguenti interventi:

- a) **recupero del patrimonio edilizio residenziale** (Bonus edilizia), di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), d.p.r. n. 917/1986, ed in particolare, quelli di **manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali** e sugli interventi di **manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità**;
- b) **efficienza energetica**, di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119, decreto-legge n. 34/2020, “Rilancio”, che accedono all'**Ecobonus**;
- c) **adozione di misure antisismiche**, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, decreto-legge n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 decreto-legge “Rilancio”, che accedono al **Sismabonus**;
- d) **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”);
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge “Rilancio”;
- f) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 del decreto-legge “Rilancio”;
- g) **interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti** di cui all'art. 119-ter del decreto-legge “Rilancio” (c.d. Bonus barriere architettoniche);

Il bonus è valido per spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

Il termine del 31 dicembre 2024 è valido per gli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis, comma 1, del TUIR. Il medesimo termine è valido per gli interventi di efficienza energetica ex art. 14 del decreto-legge n. 63/2013 e adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, decreto-legge n. 63/2013. Per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”) è possibile usufruire della detrazione spettante fino al 31 dicembre 2022.

Limitatamente agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti di cui all'art. 119-ter del decreto-legge “Rilancio” (c.d. Bonus barriere architettoniche), il bonus è valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Nell'ambito della propria attività d'impresa, la Banca ha acquistato, a titolo oneroso e pro-soluto, da parte dei cedenti originari, crediti d'imposta derivanti da interventi efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico previsti dagli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. In particolare, la Banca si è resa cessionaria dei predetti crediti d'imposta previo ottenimento e verifica della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dal decreto-legge “Rilancio” che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta da parte dei soggetti indicati all'articolo 119, comma 1 del decreto-legge “Rilancio”. Salve le ipotesi previste dall'art. 2 commi 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni in legge 11 aprile 2023, n. 38, a partire dal 17 febbraio 2023 le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito fiscale non sono più previste.

#### Che cos'è l'Acquisto dei Crediti “Altri bonus fiscali”?

Per effetto di quanto precede, la Banca ha provveduto al trasferimento nel proprio cassetto fiscale dei crediti d'imposta ceduti dai cedenti originari ed è disponibile a cedere



## Guida Informativa

# ACQUISTO “ALTRI BONUS FISCALI”

(decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (d.l. “Rilancio”), convertito,  
con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss. mm.)

tali crediti d'imposta ai propri clienti interessati, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 1, lettera b) del decreto-legge “Rilancio” così come modificato dal decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022 e dal paragrafo 6.1, lettera c) delle disposizioni di attuazione di cui al protocollo n. 2022/202205, del 10 giugno 2022, emanate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e che prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione.

Con l'acquisto dei crediti fiscali “Altri bonus fiscali”, la Banca cede i crediti d'imposta individuati al cliente, che a sua volta li acquista *pro-soluto* ed a titolo oneroso.

### A chi si rivolge?

Si rivolge ai clienti della Banca Popolare di Sondrio che siano identificati come soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (i.e. persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e che abbiano stipulato con la Banca un contratto di conto corrente.

### Come beneficiare della possibilità di acquisto dei crediti d'imposta “Altri Bonus Fiscali”?

L'acquirente dei crediti d'imposta “altri bonus fiscali” ha la facoltà di acquistare i crediti d'imposta maturati in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dal d.l. “Rilancio” e detenuti in portafoglio dalla Banca Popolare di Sondrio, utilizzandoli in compensazione dei propri debiti fiscali in più annualità. Il cliente può acquistare da Banca Popolare di Sondrio crediti fiscali per tutte le annualità residue (acquisto integrale) oppure per singola annualità (acquisto parziale).

## CHE RUOLO HA LA BANCA

La Banca Popolare di Sondrio, attraverso la cessione del credito d'imposta, consente al Cliente di impiegare la liquidità in eccesso in attività che presentano buoni rendimenti, utilizzando tali crediti in compensazione dei propri debiti fiscali in una o più annualità e usufruendo di uno sconto sull'acquisto.

## ACQUISTO “ALTRI BONUS FISCALI” EX ART. 14 D.L. “AIUTI”

Il Cliente si impegna ad acquistare dalla Banca Popolare di Sondrio i crediti fiscali detenuti in portafoglio, maturati in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dal decreto-legge “Rilancio”, ai sensi delle disposizioni previste dal d.l. “Aiuti”.

La cessione si perfeziona nel momento in cui il credito fiscale viene trasferito all'impresa correntista tramite la Piattaforma di cessione crediti messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del cliente. A seguito della cessione, la Banca provvede, tramite addebito automatico sul conto corrente del cliente, all'addebito del corrispettivo pattuito, determinato in percentuale sul valore nominale del credito ceduto.

### Rischi a carico del cedente:

Nel caso in cui l'operazione di cessione non dovesse rispettare tutti i requisiti previsti nel contratto di cessione, quest'ultimo diventa inefficace e la Banca non è tenuta a procedere con la cessione dei crediti fiscali pattuiti.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>PREZZO DI ACQUISTO <sup>(1)</sup></b>	Esempio per acquisto di crediti fiscali “Altri bonus fiscali”	Prezzo di acquisto (%): 77,00% sul valore del credito fiscale Valore nominale del credito fiscale “Altri bonus fiscali”: 10.000 euro Prezzo di acquisto (€): 7.700 euro
<b>VALUTA</b>	Giorni lavorativi entro i quali la Banca Popolare di Sondrio procederà con l'addebito in c/c del corrispettivo <sup>(2)</sup>	1 giorno lavorativo dall'avvenuta cessione del credito fiscale

<sup>(1)</sup> Il prezzo di acquisto del credito fiscale viene espresso in percentuale rispetto al valore del credito fiscale acquistato. Tale prezzo viene determinato in sede di contrattualizzazione con il cliente sulla base delle caratteristiche della singola operazione.  
<sup>(2)</sup> L'operazione si intenderà perfezionata una volta ceduto il credito sulla Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate e concluso l'addebito in c/c